

GIAN DOMENICO COMPORI

LA FORMAZIONE DEL GIURISTA MODERNO:
UNA SFIDA (ANCORA) IRRISOLTA

SOMMARIO: 1. La declinazione moderna di una dialettica antica. – 2. La necessaria (ma impervia) via dei tirocini negli uffici giudiziari. – 3. Il tirocinio forense ed i (difficili) rapporti con gli Ordini. – 4. Conclusioni: i limiti dello sperimentalismo individuale.

1. *La declinazione moderna di una dialettica antica*

Da anni ormai si parla con crescente insistenza dell'esigenza di ripensare il percorso formativo del giurista moderno, cercando di colmare lo scarto avvertito tra l'insegnamento universitario (il sapere) ed il mondo delle professioni legali (il saper fare)¹. Esigenza in sé non completamente nuova, se si pensa già all'orizzonte ideale e problematico che accompagnò la fondazione dell'Università di Berlino all'inizio del secolo XIX² ed all'acceso dibattito sviluppatosi dall'Unità in poi nelle Facoltà giuridiche italiane sul rapporto tra indirizzo scientifico e professionale³ con il richiamo, in quel contesto fatto sulla scia del secondo Jhering, alla «felice unione della teoria colla pratica» per evitare gli eccessi prodotti dal culto delle «astruserie»⁴ ed all'importanza della cretomazia dei casi giuridici in ambito accademico⁵, o alla necessità – sottolineata negli anni '30 del Novecento – di coltivare l'approccio clinico del diritto per imparare ad operare «sulla carne viva» dei problemi, risalendo «dal concreto all'astratto»⁶. Esigenza che, senza mai condurre a

¹ Dialettica su cui ha fatto luce, in generale, G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2008.

² Vicenda ripercorsa da N. IRTI, *La formazione del giurista nell'Università del 'saper fare'* (2004), ora in ID., *Del salire in politica*, Torino, 2014, 100 ss., il quale giunge peraltro alla conclusione che la razionalità tecnico-produttiva ha ormai sancito il trionfo del saper fare sul sapere, trasformando così le facoltà giuridiche in scuole di leggi erogatrici di saperi tecnici. Cfr. anche del medesimo A., *Dalla formazione alla competenza*, *ibid.*, 119.

³ Se ne veda la sintesi operata da G. CIANFEROTTI, *L'università di Siena e la vertenza Scialoja. Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell'Ottocento*, in *Studi senesi*, 1988, suppl. II, 725; ID., *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. Porciani, Napoli, 2001, 19.

⁴ E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia*, in *Il Filangeri*, 1881, 741.

⁵ E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*, Napoli, 1884.

⁶ F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, I, 169.

tradire la prevalente funzione scientifica riconosciuta alla formazione universitaria⁷, ha saputo proiettare l'energia alimentata dall'incontro tra la polarità sistematica e quella casistica ben oltre il limitato orizzonte didattico-espositivo, per farne un più efficace strumento di ricerca ed elaborazione del diritto⁸ messo a frutto in tante decentrate ed antesignane esperienze formative, che vanno dalle ottocentesche scuole pratico forensi – come quelle napoletane caratterizzate da un clima aperto che «mette(va) a frutto saperi compositi»⁹ – fino ai seminari tenuti a metà del Novecento da Walter Bigiavi presso il bolognese Istituto di pratica forense, nato con il preciso scopo di preparare giovani laureati all'esame di procuratore legale, offrendo loro anche la possibilità di sostituire un anno di pratica forense¹⁰.

La declinazione moderna delle enunciata esigenza, dopo lo sfortunato periodo di sperimentazione didattica che si è abbattuto con devastanti conseguenze sulla modulazione degli ordinamenti universitari negli anni '90¹¹, e dopo la velleitaria riproposizione¹² della possibilità – ancora inattuata – di strutturare un'esperienza

⁷ Per opportuni richiami bibliografici, si veda G. CIANFEROTTI, *Introduzione. Emanuele Gianturco: giuslavoristi e romanisti alla ricerca dell'identità*, in L. Gaeta - E. Stolfi, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano, 13.

⁸ Secondo la aggiornata lettura offerta da E. STOLFI, *Il sistema e il caso. La civilistica lucana dell'Ottocento fra modello pandettistico e tecniche giurisprudenziali romane*, in *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, cit., 85.

⁹ L. LACCHÉ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quad. fiorentini*, 2010, 171. Cfr. anche: A. MAZZACANE, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni: strutture, organizzazione, funzionamento*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, 1995, 574; A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Bari, 1999, 51. Per sintetici richiami ad altre esperienze, si rinvia a F. TREGGIARI, *Emanuele Gianturco: l'educazione di un giurista (Aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, 1270 ss., nota 96.

¹⁰ Come ricorda V.M. MANGINI, *Galgano e la scuola di Walter Bigiavi*, in *La scuola civilistica di Bologna. Un modello per l'accesso alle professioni legali*, a cura di G. Visintini, Napoli, 2013, 30.

¹¹ È sufficiente qui ricordare il volume collettaneo *Tre più due uguale zero. La riforma dell'Università da Berlinguer alla Moratti*, a cura di G.L. Beccaria, Milano, 2004. Sulla riforma dei settori disciplinari si rinvia invece a G. PASCUZZI, *Una storia italiana: i settori scientifico-disciplinari*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2012, 91.

¹² Dopo l'art. 39, comma 5, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, recante l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, che consentiva l'esercizio della pratica forense «contemporaneamente agli ultimi due anni di studio» per essere iscritti nell'albo dei procuratori. Severe critiche a tali disposizioni – ed al sistema dualistico alle stesse sotteso – furono formulate, dall'alto della sua «lunga esperienza della vita universitaria e forense», da L. MORTARA, il quale segnalò il triste risultato «che il darsi esclusivamente a quella professione sia sintomo infallibile d'ignoranza, di svogliatezza, d'inetitudine e quindi cagioni da sé il maggior discredito per il professionista» (*Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*, II, Milano, 738, nota 1). Gli farà eco qualche anno più tardi P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, Firenze, 1921, 144 ss., censurando la «via più corta all'avvocatura» e le «assurde cattedre di pratica forense» di cui era costellata, e concludendo perentoriamente: «il problema del tirocinio professionale deve essere dunque risolto fuori delle Università».

formativa ponte (tirocinio professionale di sei mesi anticipato) all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza¹³, appare attualmente meglio rappresentata dal particolare legame che si è creato tra le Università e le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Si tratta di strutture istituite a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 nelle Università sedi di corsi di laurea in giurisprudenza¹⁴ ed organizzate mediante l'apporto interdisciplinare di diverse figure giuridiche (professori universitari, magistrati, avvocati, notai), allo scopo di «sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai» (allegato 1 del d.m. 21 dicembre 1999, n. 537) mediante una metodologia didattica che, coniugando l'approfondimento teorico degli istituti con attività pratiche quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, stage e tirocini, consenta di «sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici» (art. 7, comma 6, del citato d.m. n. 537/1999). A dispetto della rigidità ed ambiguità che caratterizza il quadro regolatorio, anche sotto il decisivo profilo della spendibilità del diploma di specializzazione ai fini dell'accesso alle professioni legali, e del non collaborativo atteggiamento sovente manifestato dalle concorrenti Scuole forensi organizzate dagli Ordini¹⁵, le Scuole di specializzazione si vanno segnalando quale naturale sbocco dei laureati che intendano acquisire una adeguata ed unitaria preparazione tecnica per lo svolgimento delle professioni legali. L'incontro¹⁶ tra la plurisecolare vocazione culturale che si è sviluppata ed affinata nelle aule universitarie ed i differenti

¹³ Così dispongono l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, e l'art. 41, comma 6, lett. d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. L'operatività del nuovo tirocinio anticipato, la cui entrata in vigore è rinviata al 2015 dall'art. 48 della legge n. 247/2012, è comunque condizionata ad un duplice facoltativo intervento regolatorio: la stipula di una specifica convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei presidi (ora direttori) delle facoltà (ora dipartimenti) di giurisprudenza, la successiva stipula di convenzioni tra i consigli dell'ordine e le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

¹⁴ In occasione di un primo bilancio, operato a distanza di un decennio in sede di Conferenza dei Direttori delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, è risultata l'attivazione di 40 Scuole di cui 6 operanti in convenzione fra più atenei. Circa 25.000 sono stati i diplomi di specializzazione rilasciati.

¹⁵ Circostanze tutte che, unitamente ai costi ed alla durata biennale, hanno condizionato l'appetibilità di tale percorso di specializzazione, se è vero che gli iscritti non hanno mai raggiunto il numero programmato, attestandosi in genere a non più del 50% dei posti messi a concorso; tanto che a decorrere dall'a. a. 2012-13 è stato previsto un abbattimento di oltre il 25% dei posti da assegnare alle singole scuole.

¹⁶ Del tutto naturale, anche a partire dal citato punto di vista di N. IRTI, *La formazione del giurista*, cit., 105-106, secondo cui «le parole 'scuola' e 'specializzazione', usate per la fase post-universitaria, segnano un distacco che non c'è più: anche l'Università è ormai 'scuola' erogatrice di saperi tecnici (...) è ormai 'specialistica'. Il rapporto è piuttosto di *legge a caso*, di sapere tecnico a impiego applicativo».

apporti didattico-disciplinari dei c.d. pratici del diritto alimenta, in effetti, una vivificante dialettica che, partendo dalla preliminare fase di programmazione delle attività e tematiche formative e discendendo fino ai momenti più propriamente didattici (lezioni, esercitazioni, correzioni, simulazioni e discussioni di casi), è in grado di condurre per mano il neolaureato lungo una scala progressiva di esperienze formative che, per un verso guadagnano il necessario distacco rispetto alla tradizionale lezione frontale di tipo accademico, attraverso il contatto con luoghi, figure e tecniche di studio diversificate; per altro verso, però, non abbandonano il discente nella arida e casuale giungla della casistica e della pratica epistolare e redattoria che caratterizza molte delle scuole private di preparazione ai concorsi, offrendo sempre una sorvegliata e solida griglia concettuale e metodologica alla quale poter fare costante riferimento per affinare le capacità di lettura e di inquadramento dei problemi. Dati recenti confermano il successo di simili esperienze, se è vero che – a prescindere dalle pure incoraggianti probabilità di successo agli esami e concorsi – il diplomato delle Scuole di specializzazione vanta un tasso occupazionale molto elevato (82%), se rapportato a quello medio dei dottori in giurisprudenza a cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale (che si attesta sul 77%), una significativa stabilità lavorativa pari all'86% (contro l'82% dei laureati) ed una retribuzione media mensile più elevata rispetto ai medesimi laureati con un'anzianità di cinque anni (circa 1.400 contro 1.000)¹⁷.

2. *La necessaria (ma impervia) via dei tirocini negli uffici giudiziari*

Uno snodo particolarmente importante della formazione degli specializzandi è rappresentato dallo svolgimento di tirocini presso gli uffici giudiziari. Ciò, non solo perché la maggior parte di coloro che si iscrivono alle Scuole di specializzazione aspirano ad entrare nella magistratura, soprattutto dopo che la riforma del 2006 ha limitato l'ammissione al relativo concorso per esami ai laureati in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza e del diploma di specializzazione conseguito nelle apposite Scuole (art. 2, comma 1, lett. h, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160). Decisiva, per ampliare le conoscenze teoriche e le abilità pratiche del discente, è infatti anche la possibilità di vivere un certo periodo a contatto ravvicinato con il magistrato e le sue tecniche di organizzazione, analisi e decisione del contenzioso.

¹⁷ I dati sono tratti dalla *Indagine sui diplomati della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Ateneo di Siena*, svolta nel 2013 dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, su un campione di 197 diplomati dal 2003 al 2011. L'indagine, con la relazione esplicativa e tutti i grafici, è consultabile sul sito www.professionilegali.unisi.it. Cfr. in proposito anche l'articolo *Il successo della giurisprudenza a Siena*, pubblicato nell'inserto *Eventi de Il Sole 24 Ore*, lunedì 24 febbraio 2014, 9.

Rispetto all'iniziale stagione dei tirocini formativi e di orientamento, avviata nella seconda metà degli anni '90 in un'ottica incentivante l'occupazione giovanile, al fine di realizzare «momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro»¹⁸, gli ultimi anni hanno visto l'introduzione di forme diverse all'insegna della necessità di promuovere «la crescita di una comune cultura della giurisdizione (...) con un superamento degli steccati culturali fra i futuri avvocati ed i magistrati, in grado comunque di valorizzare le specificità dei diversi percorsi professionali»¹⁹. L'apprezzabile cambiamento di prospettiva, avvenuto non a caso nel momento in cui la giurisdizione è stata finalmente colta nella sua dimensione di servizio per i cittadini piuttosto che come espressione del potere dei giudici²⁰ e sulla scia della sperimentazione decentrata e spontanea di prassi virtuose (come quella dell'ufficio del giudice²¹) avviate per cercare di risolvere una crisi che è sotto gli occhi di tutti²², non si è però tradotta in un coerente ed incoraggiante disegno normativo. Tanto gli stage formativi annuali, con valenza sostitutiva del primo anno di

¹⁸ Come si legge nell'art. 1 del d. m. 27 marzo 1998 n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento.

¹⁹ Come si legge nella delibera del CSM in data 19 luglio 2007.

²⁰ Basti in proposito citare le svolte, anche processuali, riconducibili a Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77, in *Foro it.*, 2007, I, 1009, con nota di R. ORIANI, e Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883, in *Giur. it.*, 2009, 406, con nota di R. VACCARELLA. La nuova prospettiva è ben colta da Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5456, in *Foro it.*, 2009, I, 3047.

²¹ Modello organizzativo di supporto al giudice togato contemplato, anche sull'esempio straniero, dal disegno di legge A. C. n. 2873 del 5 luglio 2007, con il fine di «rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi» (artt. 1), attraverso il «miglior utilizzo degli strumenti analitici, statistici e informatici» e «la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose» (come si legge nella Relazione). Sempre la Relazione chiariva l'importanza dell'impiego di praticanti avvocati e tirocinanti delle Scuole di specializzazione per creare nei giovani in formazione «osmosi di informazioni e scambio di esperienze per assicurare il collegamento e la creazione di una cultura condivisa tra gli operatori del diritto». Tra le più importanti esperienze applicative si segnala quella avviata dal Dr. Damiano Spera al Tribunale di Milano, il quale riferisce come dato personale la diminuzione per ciascun anno di circa il 7-8% del numero dei procedimenti pendenti e, più in generale, un aumento di produttività oscillante dal 5% al 15% circa (D. SPERA, *L'utilizzo di tirocinanti e stagisti in affiancamento del giudice civile, come premessa all'istituzione dell'ufficio del giudice civile: un primo bilancio*, relazione all'incontro di studio n. 5924 del CSM sul tema *Le misure organizzative e le prassi virtuose per il buon funzionamento degli uffici giudiziari civili*, Roma, 4-6 giugno 2012). Da ultimo, l'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha previsto l'ufficio *per il processo* quale struttura organizzativa, composta dal personale di cancelleria e da coloro che svolgono i tirocini formativi o la formazione professionale, deputata a «garantire la ragionevole durata del processo». La relazione illustrativa sottolinea l'importanza, anche nell'ottica dell'incremento della produttività, di tale ufficio di *staff* ai cui componenti sarebbero riconosciute funzioni «ancillari» rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione.

²² Per un'analisi del fenomeno si rinvia al recentissimo S. CASSESE, *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Bologna, 2014, cap. VIII intitolato *I magistrati dall'amministrazione alla politica*.

frequenza della Scuola, quanto quelli di diciotto mesi, da svolgere contestualmente alle altre attività formative, sono stati infatti introdotti nel contesto di manovre economiche finalizzate a risolvere la crisi della finanza pubblica e, quindi, avendo come obiettivo prioritario, in un contesto di scarsità delle risorse disponibili, la «efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie», come si legge nella rubrica dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Proprio la disposizione normativa appena citata evidenzia in modo esemplare lo strabico approccio seguito dal legislatore, laddove l'accento è posto in prima battuta sulla riduzione della durata dei procedimenti pendenti e sul rendimento dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro esigibili dai magistrati in servizio, obiettivi per il cui perseguimento è individuato il programma annuale per la gestione dei procedimenti, mentre la figura del tirocinante annuale compare nel momento applicativo di quanto definito in sede programmatica, come ingranaggio della nuova cultura c.d. gestionale, ovverosia con funzione ausiliaria del magistrato per soddisfare le «concrete esigenze organizzative dell'ufficio»²³. Il rischio che simile meccanismo si potesse risolvere in una forma di reclutamento a costo zero di giovani laureati assorbiti interamente in logiche di servizio in qualche misura estranee rispetto agli standard della loro formazione culturale, ha indotto molte Scuole a guardare con sospetto a tale tipologia di tirocinio e a non concludere le convenzioni necessarie per la relativa attivazione. Le poche Scuole che hanno deciso di avviare la sperimentazione si sono mosse su un terreno mobile ed in larga parte inesplorato, integrando il reticente quadro normativo con un assetto regolatorio di tipo convenzionale che assicurasse l'adeguato contemperamento tra le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari e quelle formative degli specializzandi distaccati per un anno presso i primi, avendo altresì cura di contemplare meritocratici criteri selettivi per l'accesso al tirocinio, verifiche intermedie e finali delle attività compiute e delle conoscenze maturate, progetti formativi contemplanti anche la rotazione nei diversi uffici, la preparazione e partecipazione alle udienze, lo studio dei fascicoli di causa e delle relative questioni, la redazione di bozza degli atti, fino alla (incentivata) possibilità di contemporanea frequenza delle ordinarie attività didattiche (lezioni ed esercitazioni, con l'unico limite di altri stage) programmate dalle Scuole. La flessibilità e capacità adattiva delle soluzioni elaborate, unitamente alla fattiva disponibilità manifestata (soprattutto) dalle giovani generazioni di magistrati, hanno in generale prodotto positivi ed incoraggianti risultati²⁴, consentendo di avviare proficui

²³ Come si legge nell'art. 37, comma 4, cit., mentre il comma 5 precisa che i tirocinanti «assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio».

²⁴ Anche in termini di «risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice», come segnalato dal CSM nella delibera plenaria del 29 aprile 2014, recante «Risoluzione sui tirocini forma-

rapporti di collaborazione tra le Scuole, gli Ordini professionali e gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa.

In questo clima di timide, ma vivaci, iniziative esplorative è intervenuta la manovra di rilancio dell'economia c.d. 'del fare', che ha introdotto un'aggiuntiva ed ulteriore ipotesi di formazione presso gli uffici giudiziari (ora estesi fino a comprendere le Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, le Corti di appello, i Tribunali di sorveglianza e per i minorenni, il Giudice penale del dibattimento, il Consiglio di stato sia in sede consultiva che giurisdizionale, il C.g.a. per la Regione Sicilia e il T.r.g.a. di Trento e Bolzano previo recepimento dell'istituto nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie e delle norme di attuazione) rappresentata da un tirocinio di diciotto mesi, con valenza sostitutiva di un anno di tirocinio professionale o di frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione, ma senza possibilità di evitare il superamento delle relative verifiche intermedie e delle prove finali d'esame²⁵. Eliminata in sede di conversione l'improvvida disposizione (recata dal comma 12 dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013) che, nell'elevare il positivo superamento dello stage a titolo speciale per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, avrebbe marginalizzato il ruolo delle Scuole ipotecandone seriamente la sopravvivenza²⁶, la novità normativa si presta ora a più serene considerazioni che, senza indulgere nel diffuso quanto sterile esercizio della critica della ragion legislativa, si possono rappresentare in chiaro scuro. Tra gli aspetti che si lasciano positivamente apprezzare, merita ricordare: l'accento posto subito in apertura sulle aspirazioni di apprendimento dei neo laureati in giurisprudenza, dalla cui domanda (che può anche recare la preferenza, se non del singolo magistrato, della sezione in cui è trattata una specifica materia²⁷ e che è) direttamente indirizzata – senza il filtro, od il coinvolgimento preliminare, di alcuna struttura terza – al capo degli uffici giudiziari prescelti viene fatto dipendere l'avvio della formazione; l'individuazione di strin-

tivi presso gli uffici giudiziari", ove si segnala anche l'aumento dei provvedimenti resi in udienza e delle sentenze contestuali ed un maggiore utilizzo degli strumenti informatici.

²⁵ Si veda l'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

²⁶ La disposizione citata è stata da ultimo reintrodotta con l'art. 50, comma 2, del citato decreto legge n. 90/2014, a norma del quale l'esito positivo dello stage "costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario".

²⁷ Come sembra giusto ritenere, dopo l'opportuna eliminazione in sede di conversione della possibilità di esprimere «una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie», interpretando omogeneamente il secondo periodo dell'art. 73, comma 3, ove si parla genericamente di «preferenza ai fini dell'assegnazione», rispetto al terzo periodo, ove, con riferimento ai soli magistrati amministrativi si precisa che la preferenza si esprime «con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie». Previsione che ha un senso ed appare opportuna soprattutto se riferita «alla fondamentale contrapposizione materia civile e penale nonché ai grandi uffici giudiziari (nei quali le varie sezioni trattano di preferenza determinate materie)», come notato da M. FINOCCHIARO, *Stage negli uffici: preferenza agli "specializzati"*, in *Guida al diritto - Il Sole 24 Ore*, 14 settembre 2013, 69.

genti criteri meritocratici per l'accesso allo stage, corrispondenti al requisito di onorabilità richiesto per essere nominati giudici onorari di tribunale, un'età inferiore a trenta anni, una media di almeno 27/30 riportata in alcuni esami curricolari fondamentali o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; la preferenza, in caso di domande eccedenti le disponibilità dell'ufficio e di parità di ogni altro requisito, ivi compresa l'età anagrafica, all'esperienza formativa maturata o in via di svolgimento presso una Scuola di specializzazione o altro corso di perfezionamento post laurea; la chiara responsabilizzazione del magistrato affidatario quale soggetto 'formatore', sotto la cui guida e controllo si svolge un'attività ora meglio declinata in chiave teorica oltre che pratica e della quale sono più esattamente identificati i contenuti ed i limiti; la valutazione sull'esito del periodo di formazione rimessa al capo dell'ufficio sulla base di una relazione redatta dal magistrato formatore.

Guardato nella segnalata prospettiva, il panorama appare oggi meglio definito rispetto a quello desumibile dalle poche ed impressionistiche pennellate dei due anni precedenti perché, recependo le indicazioni provenienti dalla intervenuta prassi applicativa delle convenzioni, si è meglio declinata la finalità «di favorire, da un lato la formazione dei giovani laureati che intendano accedere alla carriera magistratuale od alle tradizionali professioni giuridiche e, dall'altro, di implementare l'efficienza del servizio giustizia con l'acquisizione temporanea di energie intellettuali esterne al sistema giudiziario, in affiancamento a quelle, fondamentali, del giudice»²⁸; e perché tale finalità è ora presidiata ed assistita da un quadro regolatorio più certo e garantista.

Questi aspetti positivi rischiano però di essere oscurati dalle problematiche incertezze che si registrano in due decisivi versanti: i rapporti tra la novella forma di stage formativo e quella annuale previgente, da una parte; il ruolo-ombra riservato agli altri attori in gioco, e segnatamente alle Scuole di specializzazione (come anche agli Ordini professionali), dall'altra parte. Sotto il primo profilo, l'art. 73, comma 18, laddove si limita a stabilire che i capi degli uffici giudiziari, in sede di stipula delle convenzioni per i tirocini annuali, devono genericamente 'tenere conto' delle domande presentate da laureati in possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio di diciotto mesi, palesa un grave difetto di coordinamento, «non risultando chiaro se sussista un rapporto di prevalenza dell'una tipologia di stage rispet-

²⁸ Come si legge al punto n. 3 della delibera consiliare del CSM 11 luglio 2013, recante parere ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195 sul d.l. n. 69/2013. La citata delibera del CSM in data 29 aprile 2014, nel definire il mansionario dei tirocinanti, ha chiarito l'impossibilità di destinare gli stessi alle cancellerie, dovendo essere destinati a un percorso "in affiancamento ai magistrati", nonché la necessità che, accanto a compiti materiali di supporto, gli stessi svolgano anche "attività qualificanti e particolarmente formative". Non del tutto in linea con tali indicazioni appare peraltro il ruolo meramente ancillare (ad esempio "di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi", come si precisa nella relazione illustrativa) riservato ai tirocinanti reclutati nell'ufficio per il processo previsto dal citato art. 50 del d.l. n. 90/2014.

to all'altra, né i rispettivi confini di contenuto, applicativi ed operativi»²⁹. Sotto il secondo, ma connesso, profilo poi, per quanto si legittimi la contemporanea partecipazione al tirocinio giudiziario ed alle Scuole di specializzazione, le stesse sono apparentemente escluse da ogni decisione in ordine all'ammissione al tirocinio, alle modalità del suo svolgimento, alla verifica del relativo esito, così come alla definizione delle forme di collaborazione con gli uffici giudiziari, evocate in modo del tutto generico al comma 5-*bis*, senza che sia peraltro richiamata la fonte di disciplina di tali rapporti collaborativi che sembrerebbe confinata dal comma 18 alla sola contemplazione dei tirocini annuali. In questo contesto le Scuole, pure sollecitate in linea di principio a collaborare, appaiono come destinatarie passive di scelte operate al di fuori delle proprie esigenze e forme organizzative, rischiando così di vedere ridimensionata la propria funzione alla sola verifica intermedia e finale del livello di preparazione raggiunto dai propri iscritti che abbiano preferito migrare sotto la guida di un magistrato formatore. Certamente si potrebbe obiettare che la soluzione ai problemi segnalati può sempre essere trovata attraverso la (non vietata) stipula tra uffici giudiziari, Scuole di specializzazione e Ordini professionali di una sorte di convenzione quadro che, sostituendo ed assorbendo quelle precedenti, si faccia carico di definire contestualmente condizioni e modalità di svolgimento delle tre tipologie di tirocini formativi allo stato esistenti (quelli integrativi delle attività didattiche delle Scuole, quelli annuali sostitutivi della frequenza del primo anno e delle prove intermedie di accesso al secondo anno, quelli infine di diciotto mesi sostitutivi della sola frequenza del primo anno ma non delle verifiche intermedie e dell'esame finale), fissando criteri di incompatibilità tra le stesse, al fine di raggiungere un equilibrato rapporto anche temporale tra l'apprendimento condotto nelle aule o negli studi con le modalità tradizionali e quello decentrato presso gli uffici del giudice; così come scale di priorità, onde trovare la giusta collocazione del tirocinio all'interno della formazione complessiva del giovane laureato³⁰. È certo però che il rapporto comunicativo diretto tra laureati e uffici giudiziari delineato dalla recente manovra legislativa³¹ non agevola la via istituzionale della concertazione plurisoggettiva, lasciando spazio solo al perpetuarsi di uno sperimentalismo alimentato di episodiche ed occasionali prassi locali.

²⁹ Come ancora notato nella citata delibera consiliare del CSM 11 luglio 2013, che pertanto sollecitava di cogliere l'occasione della conversione in legge «per definire migliori criteri di razionalizzazione del sistema, anche con riferimento ai temi della tassatività e tipicità delle convenzioni».

³⁰ Ipotizzandosi, ad esempio, che il tirocinio annuale sia possibile solo per gli iscritti al primo anno delle Scuole (come del resto prevede l'art. 37, comma, del d.l. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011) e che quello di diciotto mesi sia una via alternativa praticabile solo per gli specializzandi che abbiano proficuamente svolto almeno sei mesi di corso nelle Scuole (anche se l'ideale sarebbe stato rinviare tale esperienza agli ammessi al secondo anno, come suggerito dallo stesso CSM nella delibera consiliare dell'11 luglio 2013).

³¹ E da ultimo privilegiato dal citato art. 50, comma 2, del d.l. n. 90/2014.

3. *Il tirocinio forense ed i (difficili) rapporti con gli Ordini*

Analoghe difficoltà di dare vita ad assetti pienamente collaborativi con tutti gli attori in campo si registrano anche sul fronte delle nuove modalità di tirocinio professionale introdotte dalla riforma del 2012³² e destinate ad entrare in vigore nel 2015. Per quanto, infatti, il Titolo IV della legge n. 247/2012 si apra con una disposizione normativa dedicata proprio agli accordi tra Università ed Ordini professionali per la disciplina dei rapporti reciproci in vista del perseguimento di obiettivi di comune interesse, l'art. 43 (rubricato «corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato»), nel prevedere che la preparazione dell'aspirante avvocato consista oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale anche nella frequenza obbligatoria e con profitto di un corso di formazione di indirizzo professionale di durata non inferiore a diciotto mesi tenuto da ordini (tramite le Scuole forensi³³) e associazioni forensi³⁴, nonché da altri soggetti previsti dalla legge (come le Scuole di specializzazione), rinvia poi ad un regolamento ministeriale, adottato dal Ministro della giustizia previo parere del C.N.F., la concreta disciplina dei principali aspetti di tali corsi, quali i contenuti formativi, la durata, le modalità e condizioni di frequenza e di svolgimento delle verifiche intermedie e finali affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari. In questo contesto, le Scuole di specializzazione, pur figurando a pieno titolo tra i soggetti abilitati ad organizzare i corsi di formazione ed anzi apparendo in prima battuta – anche in difetto, in molte realtà locali di Scuole forensi all'altezza dei delicati compiti formativi richiesti dalla riforma – le strutture più adatte al loro svolgimento, in ragione della ormai quindicennale esperienza maturata sul campo, dell'organizzazione interdisciplinare e delle reti culturali ed umane e prassi collaborative già messe in atto con gli Ordini e gli uffici giudiziari, sembrano in concreto messe fuori gioco dalla possibilità di formare gli aspiranti avvocati, e destinate così in prospettiva a rimanere frequentate dai soli aspiranti magistrati, per due con-

³² Per rilievi critici in merito, si vedano: G. SCARSELLI, *Note sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, in *Corr. giur.*, 2013, 301; R. DANOVI, *La nuova legge professionale forense*, Milano, 2014, 6, 50.

³³ Contemplate dall'art. 29, comma 1, lett. c), della legge n. 247/2012 per sovrintendere al «corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense» ed additate come «articolazione principale del Consiglio dell'Ordine per tutto ciò che riguarda le attività formative ad esso affidate» dalla bozza di regolamento redatta dal CNF nella seduta del 24 gennaio 2014. Attualmente sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura figura un elenco di 80 scuole forensi.

³⁴ Un arcipelago che il CNF ha cercato di razionalizzare con il regolamento 11 aprile 2013 n. 1 che ha istituito l'elenco ed i requisiti per esservi iscritti. La citazione delle otto associazioni ad oggi presenti nell'elenco può essere letta in R. DANOVI, *La nuova legge professionale*, cit., 26, nota 28.

correnti ragioni: da una parte, il rigido carattere biennale del loro ordinamento didattico, che non collima più con i ridotti tempi di formazione forense in ragione del mantenimento della penalizzante equazione tra il diploma di specializzazione ed il compimento di un solo anno di tirocinio; dall'altra parte, l'esclusione dalla cabina di regia delle nuove regole del gioco, riservate alla limitata interlocuzione del Ministero con il C.N.F. Non a caso, una prima proposta di regolamento deliberata da quest'ultimo organismo appare, a dire poco, penalizzante il ruolo delle Scuole di specializzazione e frustrante la possibilità di un'azione condivisa. Si prevede, infatti, in tale bozza una sorta di doppio binario formativo: da una parte quello ordinario, nell'ambito del quale si riconosce il 'ruolo centrale' dei Consigli dell'ordine (come si legge nella relazione) e si ipotizza l'esistenza di specifici titoli formativi per lo svolgimento di una particolare didattica forense³⁵ (art. 4, comma 2); dall'altra, quello speciale riservato a chi abbia scelto la frequenza di una Scuola di specializzazione è configurato in termini di «esonero parziale» (ex art. 6), nel senso che il malcapitato è esonerato dalla frequenza del normale corso di formazione per un anno e dovrà, quindi, effettuare un semestre integrativo a meno che non abbia svolto tale periodo all'estero o durante l'ultimo anno del corso di laurea magistrale.

Inutile dire che simili previsioni, oltre che singolarmente contrastanti con il ruolo centrale attribuito (dall'art. 9 della legge n. 247/2012) alle strutture universitarie nella organizzazione dei percorsi formativi propedeutici al conseguimento del titolo di avvocato specialista³⁶, appaiono di dubbia legittimità nella misura in cui, marginalizzando il ruolo delle Scuole di specializzazione³⁷ a tutto favore dei tirocini domestici, si risolvono in un *vulnus* della necessaria strutturazione teorico(oltre che)-pratica del tirocinio professionale e dei principi di libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale opportunamente richiamati dall'art. 43, comma 2, lett. a), della legge n. 247/2012, nonché del principio di collaborazione intersoggettiva tra mondo universitario e mondo forense che dovrebbe

³⁵ Sui cui distintivi caratteri insiste, per esempio, P. DORIA, *Il metodo casistico nella didattica forense alla luce della legge di riforma professionale n. 247 del 2012*, in *Cultura e diritti*, n. 2/2013, 37.

³⁶ La bozza di regolamento prevede che il C.N.F. o i Consigli dell'ordine stipulino con le Facoltà-Dipartimenti di giurisprudenza apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nell'area di specializzazione prescelta. Il percorso formativo deve svolgersi in corsi biennali, strutturati con una didattica non inferiore a 200 ore di cui almeno 150 frontali, con obbligo di frequenza ad almeno due terzi delle lezioni frontali e prove scritte ed orali al termine di ciascun anno per accertare l'adeguato livello di preparazione raggiunta. Colpisce lo strabismo che si cela nel tentativo di recuperare un'impostazione scolastica, dalla quale si vorrebbero prendere le distanze nel momento del tirocinio introduttivo alla professione, proprio nella fase più avanzata della carriera dell'avvocato che aspiri al conseguimento di un particolare titolo di specializzazione.

³⁷ Non a caso non citate in lavori, pure ragionevolmente sensibili alla ricerca di una maggiore contaminazione tra mondo del lavoro e quello accademico, come quello di B.C. SINISI, *La formazione del giurista tra teoria e pratica*, in *Cultura e diritti*, n. 4/2013, 33.

guidare (*ex art. 40 della legge cit.*) ogni pratica realizzazione dei nuovi modelli formativi.

Proprio nella valorizzazione dei principi appena evocati, potrebbero essere invece trovate opportune vie di uscita, tenendo anche conto del non «necessario accentramento delle attività formative in capo all'ordine circondariale» sottolineato nella relazione alla bozza di regolamento sulle scuole forensi³⁸. Sarebbe in tal senso auspicabile (eventualmente a seguito della conclusione di una convenzione quadro tra C.N.F. e Conferenza dei direttori dei dipartimenti di giurisprudenza o dell'emanazione di un regolamento interministeriale da parte del Ministero della giustizia e del M.i.u.r.) la stipulazione di singole convenzioni territoriali tra Ordini professionali, Scuole di specializzazione e Uffici giudiziari riguardanti, oltre che la disciplina uniforme dei vari tirocini presso gli uffici del giudice aperti agli aspiranti magistrati, anche l'organizzazione della formazione forense, che potrebbe avvenire in due modi: o attraverso l'attivazione presso le Scuole di un separato indirizzo appositamente dedicato a tale scopo, oppure mutuando le attività didattiche e pratiche delle Scuole – eventualmente rimodulabili, sia dal punto di vista dei tempi che dei contenuti disciplinari, in vista del nuovo ed anticipato sbocco formativo – assicurando, in ogni caso, l'uscita dai corsi al compimento dei diciotto mesi e la valutazione finale da parte di apposite commissioni istituite presso gli Ordini per chi voglia essere ammesso all'esame di stato abilitante la professionale di avvocato.

4. Conclusioni: i limiti dello sperimentalismo individuale

L'analisi che precede evidenzia il passaggio da una iniziale condizione di deficit di forme strutturate ed istituzionali di raccordo tra il mondo universitario e quello composito delle professioni legali ad una situazione di eccesso di opzioni formative che finisce per disorientare tanto gli utenti quanto le strutture coinvolte, che anziché essere indotte a perfezionare la via della sperimentazione delle soluzioni collaborative timidamente intrapresa nel 2011 sono così tentate di chiudersi entro una visione autoreferenziale ed isolazionistica delle proprie missioni. Tra chi continua a gridare ai bisogni autonomi della pratica, senza considerare che «l'apprendere lo *stylus curiae* e le formalità in uso negli atti dei procuratori, degli uscieri e dei cancellieri è affare di pochi giorni», la maggiore difficoltà essendo «quella di veder

³⁸ Che, infatti, riconosce come «il regolamento non incide sulla possibilità, per altri soggetti, di organizzare attività di formazione». La necessaria competizione delle scuole forensi con altri soggetti ai fini del tirocinio e della formazione continua è sottolineata da U. PERFETTI, *La Scuola forense nel nuovo quadro normativo*, in *Cultura e diritti*, n. 1/2013, 20-21.

chiara la questione e il principio giuridico che deve applicarsi»³⁹, e chi non si stanca di rivendicare per l'accademia un ruolo asfittico e senza attrito con la realtà delle cose, incentivando la creazione di prodotti culturali⁴⁰ destinati ad operare «in una sfera nebulosa, da cui sulla pratica non può scendere che dannosa grandine»⁴¹, la realizzazione di quella felice unione della teoria colla pratica evocata da Emanuele Gianturco sul finire dell'800 continua ad apparire ancora un ideale largamente insoddisfatto ed a dipendere soprattutto dal coraggio, dall'intuito, dalla sensibilità e cultura personali di singoli studiosi ed operatori del diritto, capaci di trovare nelle quotidiane esperienze professionali e di vita il tempo, le risorse e le soluzioni per realizzare ambienti aperti, dinamici ed interattivi⁴² di lavoro, ideali allo sviluppo di quelle relazioni ed esperienze umane⁴³ che sono propedeutiche alla selezione delle migliori capacità.

Un po' poco per un Paese che, declinata ormai la stagione romantica della *formazione* di un sapere totale in funzione della *preparazione* di competenze frazionarie e particolari⁴⁴, voglia realmente investire nella diffusione di una cultura moderna ed unitaria⁴⁵ della giustizia che, superando gli steccati disciplinari e corporativi, funga finalmente da trasmissione di valori condivisi e capaci di tradursi a tutti i livelli in modelli e prassi adatte a fronteggiare le sfide della complessità.

³⁹ Così, con parole di perenne attualità, si pronunciava E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., 8. Di recente, C. MARZUOLI, in *Il Ruolo dei docenti di diritto nell'università del domani*, Napoli, 2013, 67, ha molto chiaramente ricordato che «l'alternativa non è fra la teoria e la pratica, ma fra il buono (buona teoria e buona pratica) e il cattivo (cattiva teoria e cattiva pratica) (...). Solo la capacità di astrarre trasforma la pratica in conoscenza. La sollecitazione a fornire non principi e ragionamenti (faticosi), ma ricette, sunti, pillole è una sollecitazione da non esaudire».

⁴⁰ Ogni riferimento alle vicende contemporanee della valutazione della ricerca e della riforma delle procedure di reclutamento del corpo docente è del tutto intenzionale.

⁴¹ Per citare A. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, 941. Due anni prima, E. ZITELMANN, nella conferenza del 16 marzo 1909 tenuta alla società dei giuristi di Bonn (*L'educazione del giurista*, trad. it. di M. Ghiron, in *Riv. dir. civ.*, 1912, 316) aveva già ammonito la cultura accademica a non restare insensibile alle nuove tendenze didattiche, correndo altrimenti il rischio di trovarsi un giorno confinata, «lungi dalla corrente della vita reale, in un asilo di vecchi».

⁴² Sulle condizioni ambientali per favorire le connessioni e la crescita delle capacità intellettuali, è sempre utile la lettura di S. JOHNSON, *Dove nascono le grandi idee. Storia naturale dell'innovazione*, Milano, 2011.

⁴³ Il cui valore pedagogico è stato magistralmente sottolineato da S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, Milano, 1979, 106-107, richiamando l'ammaestramento derivante dal fronteggiarsi di esperienze, mondi particolari e vite che si mostrano le une alle altre.

⁴⁴ Stimolanti, ancora una volta, le osservazioni scritte in proposito da N. IRTI nei saggi raccolti nel volume *Del salire in politica*, cit., 7, 103, 119.

⁴⁵ I benefici di una pratica in comune per avvocati e magistrati furono, tra gli altri, chiaramente delineati da P. CALAMANDREI, *La Facoltà di Giurisprudenza*, in G. PASQUALI e P. CALAMANDREI, *L'Università del domani*, Foligno, 1923, 300: «Due uffici, come quello del magistrato e quello dell'avvocato, fatti per integrarsi e per cooperare al buon andamento della giustizia, non potrebbero che avvantaggiarsi da una più intima reciproca conoscenza».

Un'ennesima sfida persa, infine, se si guarda alla prospettiva sovranazionale che vede ormai da anni le Istituzioni europee seriamente impegnate nella creazione di una rete comune di formazione giudiziaria, in funzione della quale si sollecita un «approccio olistico nei confronti del diritto sia da parte dei professionisti della giustizia che da parte dei magistrati» e si valorizzano la curiosità, l'apertura mentale ed il dialogo quali ingredienti necessari di «un approccio più innovativo alla gestione della conoscenza»⁴⁶, in grado di condurre ad una compenetrazione delle tradizionali identità disciplinari «al fine di una scienza in grado di risolvere problemi» comuni⁴⁷.

⁴⁶ I passi sono tratti dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013, in *Foro it.*, 2014, IV, 114.

⁴⁷ Così A. VON BOGDANDY, *Prospettive della scienza giuridica nell'area giuridica europea. Una riflessione sulla base del caso tedesco*, in *Foro it.*, 2012, V, 59. A tale intervento hanno fatto seguito gli interventi pubblicati sotto il titolo *Europa e scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2012, V, 241. Dall'alto della sua prospettiva non provinciale, il romanista ci ricorda opportunamente: «chi studia il diritto non studia cose, ma studia idee; e le idee non sono contenibili entro ripartizioni stagne, chiuse nel tempo. Al contrario, esse circolano, sono eternamente mobili» (T. DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni intorno al ruolo del romanista nella formazione universitaria*, in *Europa e dir. priv.*, 2013, 931).